

TRIBUNALE di FIRENZE

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

in favore di

Giancarlo Dimichele (DMCGCR71T16E882G) nato a Manduria (TA) il 16.12.1971 e residente in Firenze, via Borgo San Lorenzo n. 17 ma elettivamente domiciliato in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Garigliano che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di p.e.c. fabiola.garigliano@firenze.pecavvocati.it,

NEI CONFRONTI DI

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), con sede legale in Roma, viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, con indirizzo p.e.c.: urp@postacert.istruzione.it,

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze** (C.F. 80022410486), con sede in Firenze, via Mannelli n. 113, in persona del Dirigente *pro tempore*, indirizzo p.e.c.: drto@postacert.istruzione.it e uspfi@postacert.istruzione.it,

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, indirizzo p.e.c.: firenze@mailcert.avvocaturastato.it,

NONCHÉ

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto (GI) e provinciali per le supplenze (GPS) di I[^] e II[^] fascia (per le classi di concorso EEEE e EEIL per la scuola primaria e per la classe di concorso A022 per la scuola secondaria) nonché di I[^] e II[^] fascia delle GPS incrociate sostegno (per la classe di concorso ADEE per la scuola primaria e ADMM per la scuola secondaria), in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2022/2024 nonché 2024/2026, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235/2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale docente, nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina", per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da



attribuire al Sig. Giancarlo Dimichele pari a 12 punti complessivi computati sulla base del servizio militare svolto.

PREMESSA IN FATTO

- In data 5.8.2022 il sig. Dimichele presentava, ai sensi dell'O.M. n. 112 del 6.5.2022, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto (GI) per il personale docente per le classi di concorso EEEE, EEIL, A022, ADEE e ADMM valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (**all. 1**);

- l'Ufficio Territoriale Provinciale di Firenze approvava e pubblicava le GPS e GI definitive del personale docente e attribuiva al sig. Dimichele il seguente punteggio:

a) per la classe di concorso A022 – italiano, storia e geografia:

Punteggio Titoli di accesso 28,00

Punteggio Titoli di servizio 12,00

Punteggio Totale 40,00

b) per la classe di concorso EEEE:

Punteggio Titoli di accesso 10,00

Punteggio Titoli culturali 3,00

Punteggio Titoli di servizio 24,00

Punteggio Totale 37,00 (all. 2).

Tali punteggi venivano computati sulla base dei titoli sino a quel momento ottenuti senza tenere nel dovuto conto il servizio militare svolto dal sig. Dimichele, dal 12.1.1998 al 5.10.1998, presso il Ministero della Difesa, reparto Marina Militare, Corpo Equipaggi Militari Marittimi, non in costanza di nomina (**all. 3**), per il quale gli sarebbero dovuti essere attribuiti ulteriori 6 punti, per un totale complessivo *sub a)* di 46,00 punti e ulteriori 12 punti per un totale complessivo *sub b)* di 49,00 punti;

- il medesimo punteggio, salvo il computo dei successivi titoli di accesso e delle annualità di servizio, verrà confermato anche all'esito dell'istanza di adeguamento delle graduatorie in parola, presentata dall'odierno ricorrente in data 4.6.2024, per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;

- l'O.M. n. 112/2022, sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma VI, prevede che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*;

- tuttavia, giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e del Consiglio di Stato ha



riconosciuto il diritto dei docenti al maggior punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (*cfr.* Cass. Civ. n. 8586/2024; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., n. 41894/2021; Cass. civ., Sez. Lav., Ord., n. 33151/2021; Cass. civ., Ord., n. 5679/2020);

- cosicché, in data 28.6.2024, il sig. Dimichele inoltrava a mezzo p.e.c. all'USP di competenza la richiesta di assegnazione del maggior punteggio per il possesso del titolo di servizio alla quale l'Amministrazione dava riscontro negativo (**all. 4**);

- la mancata valutazione e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio per il titolo posseduto lede i diritti soggettivi di parte ricorrente, che non può godere di una migliore collocazione in seno alla graduatoria, venendo così di fatto pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del legittimo punteggio per il titolo di servizio posseduto, con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente - GPS e GI - pubblicate dall'ATP di Firenze e valide per i bienni 2022/2024 e 2024/2026,

PER LE SEGUENTI RAGIONI DI DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Posto che il criterio per distinguere la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa è quello del c.d. *petitum sostanziale*, da individuare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (*cfr.* SS. UU., Ord. n. 32112/2019; *ex multiis*, SS. UU., Sent. n. 11229/2014), nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma VII, D.Lgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'O.M. n. 112/2022, che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo il servizio militare e civile prestato in costanza di rapporto di impiego.

Appare evidente che il ricorrente abbia introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (*cfr.* SS. UU., Sent. n. 17123/2019; *cfr.* SS. UU., Ord. n. 16756/2014).

Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è "*volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella*



graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. ex multis, SS. UU., Ord. n. 25972/2016).

2) Sulla violazione degli artt. 485, comma VII, D.Lgs. n. 297/1994 e 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

L'O.M. n. 112/2022 all'art. 15, comma VI, come detto, stabilisce che *"il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*.

Tuttavia, considerare validi i predetti servizi, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio per la formazione delle GPS e GI, solo se espletati in costanza di nomina rappresenta una violazione delle disposizioni normative di rango primario e costituzionale.

Invero, il sig. Dimichele lamenta che la mancata valutazione del titolo di servizio (militare), operato dall'O.M. 112/2022 nell'art. 15, comma VI, perché espletato non in costanza di nomina contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994 - che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti - il quale stabilisce che ai fini della carriera *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

La predetta norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, in costanza di impiego o meno.

L'amministrazione, quindi, nell'approvazione delle graduatorie *sub. all. 2*, non ha rispettato il citato dettato normativo.

Sul punto anche il Consiglio di Stato ha statuito che *"l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizioni interpretative"* (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4343/2015).

Inoltre, l'art. 541, comma II, del D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone che *"per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo"*.

Di talché, non vi sono dubbi, circa l'applicabilità delle predette previsioni anche all'odierno ricorrente.

Non solo, ma l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 equipara i tre servizi - militare,



sostitutivo e civile -, come titolo nei concorsi pubblici, stabilendo che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

La ratio delle disposizioni legislative, che hanno stabilito la *“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”*, anche se non prestato in costanza di nomina, risiede nell'attuazione dell'art. 52 della Costituzione, in virtù del quale *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8297/1997; Cass. Civ., Sent. n. 35380/2021). Il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

La giurisprudenza di legittimità e di merito sono granitiche nel confermare il diritto all'assegnazione di 12 punti per anno nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio (militare, sostitutivo e civile) prestato anche non in costanza di nomina.

Per tali ragioni, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.

Con la pronuncia n. 8586 del 29.3.2024. la Suprema Corte, richiamando il principio espresso nella precedente sentenza n. 41894/2021, ha sottolineato che *“non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974”*.

Secondo la Corte, una contrapposizione tra il primo comma dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000 (*“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*) e il secondo comma (*“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*), sarebbe illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52,



comma 2, della Costituzione.

Pertanto, la Corte di Cassazione - aderendo all'interpretazione secondo cui l'art. 2050 si coordina con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 e non vi contrasta - ha precisato che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)"* e che tali principi devono trovare applicazione anche nelle graduatorie di circolo e di istituto.

3) Sulla nullità dell'art. 15, comma VI, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21septies, comma 1, Legge n. 241 del 1990 per violazione di giudicato.

Le numerose sentenze pronunciate sul punto hanno determinato l'annullamento, in via giurisdizionale, dei decreti che non riconoscevano la validità del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, con efficacia *ex tunc*, pertanto, l'art. 15, comma VI, dell'O.M. n. 112/2022 è nullo *ex art. 21septies* L. n. 241 del 1990, poiché adottato in violazione dei precedenti giudicati e, per l'effetto, dovrà essere disapplicato.

Invero, le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la P.A. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali. È principio consolidato in giurisprudenza che *"nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale"* (cfr. *ex multis*, Cons. di Stato, Sez., VI, n. 3376/2018). Da qui, l'illegittimità del mancato adeguamento da parte del Ministero.

Tutto ciò premesso, il sig. Dimichele, come già precisato in punto di fatto, richiedeva all'Amministrazione resistente, con diffida stragiudiziale, il riconoscimento del maggiore punteggio per il titolo di servizio posseduto, in ossequio a quanto previsto dal D.M. n. 201/2000, che, nell'allegato A, sezione Note, al punto E *"Titoli di servizio"*, dopo avervi annoverato il servizio militare o servizio assimilato, al punto n. 10, precisa



che il servizio militare è valutato *“come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie”*; e, al punto n. 1, si legge che sono assegnati *“per ogni anno 12 punti”*, e *“per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 2 punti”*.

Pertanto, al sig. Dimichele – avendo svolto il servizio militare dal 12.1.1998 al 5.10.1998 – spettano 12 punti per la classe di concorso EEEE.

Sulla scorta del fatto, poi, che il D.M. n. 201/2000 all’Allegato A, punto E n. 2, preveda che *“il servizio di seconda fascia, servizio non specifico, viene valutato con 6 punti per ogni anno e 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”*, al ricorrente – che ha svolto il servizio di leva dal 12.1.1998 al 5.10.1998 - spettano 6 punti per la classe di concorso A022.

Anche l’O.M. n. 112/2022 prevede la medesima attribuzione di punteggio.

Quindi, per la classe di concorso A022, con riferimento al solo titolo di servizio costituito dall’assolvimento del servizio militare, al ricorrente spetta un punteggio totale in graduatoria pari a 46,00 (punti già assegnati in graduatoria: 40 + 6 punti = 46,00) ed un punteggio di 49,00 punti per la classe di concorso EEEE (punti già assegnati in graduatoria: 37 + 12 punti = 49,00), oltre a quelli per titoli di accesso e titoli di servizio ulteriori, indicati nella domanda di adeguamento delle GPS e GI per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, presentata in data 4.6.2024 (**all. 5**).

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati (ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente), si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’USP di Firenze, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, rendendo di fatto impossibile l’identificazione degli stessi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica *ex art. 151 c.p.c.* (derogando alle onerose formalità previste dall’art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sulla pagina istituzionale del Ministero.

Invero, *“in tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 23919/2017).

Premesso quanto sopra esposto, la presente difesa



INSTA

l'Ill.mo Giudice adito affinché autorizzi la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero.

Per tutto quanto suesposto, il sig. Giancarlo Dimichele, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza *ex art. 151 c.p.c.* mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero;
- nel merito, accertare la validità del titolo di servizio militare svolto dal sig. Dimichele non in costanza di nomina dal 12.1.1998 al 5.10.1998;
- accertare il diritto del sig. Dimichele a vedersi attribuito il punteggio, rispettivamente previsto di 12 punti per il servizio specifico di prima fascia e di 6 punti per il servizio non specifico di seconda fascia, nelle GPS e GI, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché per quelle che saranno pubblicate per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere ai relativi adeguamenti delle GPS e GI.

Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2023 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi.

Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Si producono i seguenti documenti:

1. domanda aggiornamento GPS e GI del 5.8.2022;
2. GPS e GI 2023/2024 classi concorso EEEE e A022;
3. libretto e foglio di congedo servizio militare Giancarlo Dimichele;
4. comunicazione p.e.c. Dimichele / USP di Firenze;
5. domanda aggiornamento GPS e GI del 4.6.2024;
6. dichiarazione reddituale ai fini del versamento del c.u.

Con osservanza.

Firenze, 25 luglio 2024.

Avv. Fabiola Garigliano

